



# CITTA' DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 31/05/2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE SCADENZE E DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023**

**PARERI DEI RESPONSABILI  
DEI SERVIZI**  
(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della presente deliberazione.

**DI REGOLARITA' TECNICA**

PARERE FAVOREVOLE

Data: 25/05/2023

IL RESPONSABILE DI AREA

*DOTT. FRANZOSO LEONARDO*

**DI REGOLARITA' CONTABILE**

PARERE FAVOREVOLE

Data: 25/05/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*DOTT. FRANZOSO LEONARDO*

L'anno duemilaventitre addi TRENTUNO del mese di maggio alle ore 16,00, in Manduria nella Sede Comunale.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

	Presenti	Assenti
PECORARO Gregorio - Sindaco	P	
DINOI Gregorio	P	
MASTROVITO Fabrizio	P	
LAMUSTA Luigia	P	
SAMMARCO Serena	P	
DE PASQUALE Giovanni	P	
PARISI Antonella	P	
SCIALPI Filippo	P	
MATINO Michele	P	
PERRUCCI Vito	P	
POLIMENO Sebastiano	P	
LAMUSTA Pierpaolo	P	
ORSINI Alessia	P	
INGROSSO Loredana	P	
PERRUCCI Gregorio		A
CAPOGROSSO Agostino		A
PESARE Pasquale	P	
SAMMARCO Domenico	P	
GENTILE Gregorio	P	
BULLO Lorenzo	P	
MARIGGIO' Antonio	P	
FERRETTI DE VIRGILIS Francesco	P	
PUGLIA Roberto	P	
MANDURINO Silvia	P	
DUGGENTO Dario	P	

*P= Presente in Sede C= Presente da Remoto*

Visti i pareri riportati;  
Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio comunale n. 94 del 15/09/2020, come modificato con atto del Consiglio Comunale n. 93 del 28/07/2021 e n.101 del 29.12.2022;

**Richiamati inoltre**, i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. In legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti, letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

**Richiamato** l'art.57 bis, comma 1, lett.a) del D.L. n.124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, il quale ha esteso la proroga dell'abolizione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al DPR n.158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi, ivi indicati, del 50%;

**Visto** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle*

*leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Richiamati:**

- il Decreto Ministeriale del 13/12/2022 che testualmente recita: "...omissis 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1."
- l'art.1 comma 775 della Legge n.197 del 29/12/2022, che testualmente recita: "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

**Viste** le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 e 47 del 26/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di previsione Finanziario 2023-2025;

**Preso atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29/04/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2023 per un costo di € 6.205.849, così come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER PUGLIA) con determinazione n. 144 del 28/04/2022, per il periodo 2022-2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021 e del MTR-2, giusta nota prot. n. 20530 del 28/04/2022;

**Visto** il Piano tariffario relativo alle tariffe TARI per tutte le categorie di utenze (domestiche e non domestiche) finalizzato all'applicazione e la riscossione della TARI riferita all'anno d'imposta 2023 (allegate alla presente deliberazione);

**Dato atto** che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

**Ricordato** quanto previsto dall'art.19 del vigente Regolamento TARI:

- comma 3 *"La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, e maggiorata del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti";*
- comma 8 *"A decorrere dall'anno 2021, la tassa giornaliera dei rifiuti non è dovuta per le occupazioni temporanee delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in quanto ricompreso nel canone di concessione di cui ai commi da 837 a 845 dell'art. 1 della L. 160/2019";*

**Ritenuto**, altresì, ai sensi dell'art. 22, del vigente Regolamento Tari, di stabilire le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58:

*“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Taranto sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

**Visto** il Piano Tariffario di cui agli appositi allegati al presente provvedimento (allegato A e B) e considerato che in conseguenza delle tariffe in esso indicate il gettito Tari garantito per l'anno 2023 è quantificato in € 6.205.849, importo corrispondente al valore del PEF, così come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER PUGLIA) con determinazione n.144 del 28/04/2022;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dei Servizi finanziari;

**Tutto ciò premesso;**

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Preso atto** che tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà allegata all'originale della delibera n. 62 del 31/05/2023 e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune,

con il seguente risultato della votazione proclamato dal Presidente del Consiglio:

Consiglieri Presenti	n.	23
Consiglieri Assenti	n.	2 (Capogrosso e Perrucci G.)
Consiglieri Votanti	n.	22
Voti favorevoli	n.	14
Voti contrari	n.	8 (Sammarco D., Gentile, Mariggìò, Bullo, Pesare, Puglia, Ferretti De Virgilis, Duggento)
Astenuti	n.	1 (Mandurino)

#### DELIBERA

- Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di approvare** con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023 il Piano tariffario, e le tariffe in esso contenute relative a tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche per l'applicazione e la riscossione della Tari riferita all'anno d'imposta 2023 (allegato A);
- Di dare atto** che il gettito Tari stimato, per l'anno 2023 è quantificato in 6.205.849, importo corrispondente al valore del PEF, così come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti (AGER PUGLIA) con determinazione n.144 del 28/04/2022;
- Di stabilire** che per l'anno 2023 la tari è riscossa, tramite invio ai contribuenti dell'avviso bonario, in n.3 rate aventi le seguenti scadenze:
  - 31 Luglio 2023;
  - 30 Settembre 2023;
  - 2 Dicembre 2023.
- Di dare atto** che le prime due rate saranno calcolate sulla base delle tariffe già in vigore nel precedente anno d'imposta 2022, mentre l'ultima rata sarà quantificata, a conguaglio, sulla base del Piano tariffario che si approva con il presente provvedimento;
- Di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Taranto, nella misura del 5,00 %;
- Di disporre** che gli uffici competenti provvederanno a:
  - **inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs 28 settembre 1998, n. 360;
  - **pubblicare** sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il testo del regolamento così come modificato secondo quanto riportato nei quadri sinottici riportati nell'allegato;

Quindi, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione il cui esito è dichiarato dal Presidente come segue:

Consiglieri Presenti	n.	23
Consiglieri Assenti	n.	2 (Capogrosso e Perrucci G.)
Consiglieri Votanti	n.	22
Voti favorevoli	n.	14
Voti contrari	n.	8 (Sammarco D., Gentile, Mariggìò, Bullo, Pesare, Puglia, Ferretti De Virgilis, Duggento)
Astenuti	n.	1 (Mandurino)

#### DELIBERA

**Di dichiarare**, con apposita e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



**CITTA' DI MANDURIA**  
**PROVINCIA DI TARANTO**

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 62 del 31/05/2023**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE SCADENZE E DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023**

Del che si è redatto il presente verbale.

**FIRMATO**  
**IL PRESIDENTE**  
**Dott. DINOI GREGORIO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



